



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - I.U.C. per la componente TARI

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Giugno in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato con avvisi scritti per le ore 15.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

	Cognome Nome	Pres.	Ass.	Nr.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	ARENA CAROLA - SINDACO	X		10	NILANDI GIACOMO	X	
2	GERINI JACOPO	X		11	CAMPIGOTTO DARIO	X	
3	COLUCCIA SANDRA	X		12	AZZOLINI GIOVANNI	X	
4	DAL GESSO KATIA	X		13	COPPARONI GIORGIO	X	
5	CANELLA STEFANO		X	14	BORTOLATO DAVIDE	X	
6	LOVISETTO GIANFRANCO	X		15	SEVERONI FEDERICO	X	
7	SCHIAVON IVANO	X		16	BOARINA GIANNINO	X	
8	BIASIN MARGHERITA	X		17	MANES CRISTINA	X	
9	FAZZELLO DOMENICA detta RITA	X			TOTALE	16	1

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume la presidenza la sig.ra Sandra Coluccia - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nomina quali scrutatori i Consiglieri Campigotto Dario, Lovisetto Gianfranco, Boarina Giannino.

Punto n. 9 all'Ordine del Giorno:

<<Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta unica Comunale - IUC per la componente TARI.>>

PRESIDENTE: Passiamo al punto 9 all'Ordine del Giorno: *“Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta unica Comunale - IUC per la componente TARI”*.

Relaziona l'Assessore Bardini.

Prego Assessore.

ASSESSORE BARDINI: Grazie.

Trattandosi di tributo, visto che ho le deleghe, relaziono.

Cosa dice il nostro regolamento a proposito di occupanti le utenze domestiche? Art. 17, riepilogo, per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe Comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Comma 2 dice: sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, nel caso però di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio... istituti e bla bla bla, per un periodo non inferiore a 6 mesi la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa.

Bene, l'attuale scenario, visto che sono cambiate anche le condizioni economiche di questo paese, sempre più sovente fa registrare, specie per studenti e specie per giovani lavoratori, fattispecie di questo tipo: mantenimento della residenza a Mogliano Veneto, nel nucleo familiare di provenienza, ma lavoro in altre città d'Italia, temporaneo magari, oppure studio in altre città d'Italia temporaneo.

A fronte però dell'esibizione di un contratto regolare di affitto e della dimostrazione che questi signori pagano la TARI là dove domiciliano, per lavoro o per studio, mi sembrava corretto introdurre una modifica in maniera tale che non ci siano soggetti che pagano la TARI due volte: a Mogliano e da qualche altra parte, Milano, Padova, in qualsiasi altro posto; questo è il senso della modifica che viene così recepita.

Quindi integriamo quell'Art. 17 con questa dicitura “non viene altresì considerata ai fini della determinazione della tariffa la persona assente nel caso di lavoratori che dimorano in altre città, per motivi di lavoro, per un periodo non inferiore all'anno e di studenti che dimorano in altra città, per motivi di studio, per un periodo non inferiore a 6 mesi a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, dimostrando che alloggiano altrove con regolare contratto di locazione e che ivi pagano la TARI. Rinnovando la richiesta ogni 12 mesi, pena la decadenza del beneficio”.

La questione economica riguarda ovviamente la sola parte variabile della tariffa delle utenze ed è una questione di pochi Euro, ma è fondamentalmente una questione di giustizia, non si vede il perché questi soggetti debbano pagare due volte per lo stesso tributo, questo è quello che proponiamo all'approvazione del Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Assessore. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi metto ai voti.

Favorevoli alla proposta di cui al punto 9 all'Ordine del Giorno “Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta unica Comunale IUC per la componente TARI” nel senso adesso illustrato dall'Assessore Bardini, favorevoli? Tutta la Maggioranza, non ho capito se è compreso il Consigliere... no, allora tutta la Maggioranza oltre che i Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni, Severoni e Boarina.

Astenuti? Consiglieri Manes e Fazzello.

Esito: il Consiglio approva la modifica.

Per l'immediata esecutività.

Favorevoli? Tutta la Maggioranza oltre che i Consiglieri Bortolato, Azzolini, Copparoni, Severoni e Boarina; astenuti i Consiglieri Manes e Fazzello.

Esito: il Consiglio approva l'immediata esecutività.

**OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - I.U.C.
per la componente TARI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutivo a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e s.m.i.;

Visto il comma 682 della citata L. 147/2013, secondo cui il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il comma 659 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto altresì il comma 660 della citata Legge che stabilisce la facoltà regolamentare del Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04/09/2014;

Ritenuto di apportare una modifica all'art. 17 del vigente regolamento IUC, componente TARI, consistente nel prevedere che studenti e lavoratori domiciliati altrove per motivi di studio e lavoro non vengano considerati quali componenti del nucleo familiare in quanto già contribuenti TARI nei comuni ove domiciliano;

Dato atto che la proposta di modifica di cui sopra non costituisce un'agevolazione o esenzione facoltativa ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, ma va nella direzione dell'applicazione del principio "*chi inquina paga*", stabilendo formalmente che il componente del nucleo familiare che per motivi di studio o lavoro, sia domiciliato in altro Comune e dimostri la propria posizione di contribuente TARI in detto Comune, non debba essere conteggiato nel nucleo familiare per il pagamento della quota variabile della tariffa nel Comune di Mogliano Veneto in cui è residente anagraficamente;

Dato atto perciò che all'art. 17 del regolamento IUC per la componente TARI viene apportata la seguente modifica:

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Dopo il comma 2 viene inserito il seguente comma 2 bis:

2 bis. Non viene altresì considerata ai fini della determinazione della tariffa la persona assente nel caso di lavoratori che dimorano in altre città per motivi di lavoro per un periodo non inferiore all'anno, e di studenti che dimorano in altra città per motivi di studio, per un periodo non inferiore ai sei mesi, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (dimostrando che alloggiano altrove con regolare contratto di locazione e che ivi pagano la TARI, rinnovando la richiesta ogni dodici mesi, pena la decadenza dal beneficio ed il reinserimento d'ufficio nel nucleo familiare utile al calcolo del tributo).

Dato atto che a seguito dell'approvanda modifica al Regolamento I.U.C. per la componente TARI, in sede di prima approvazione, l'eventuale minor gettito viene previsto dal piano finanziario 2015 alla voce "accantonamenti" e potrà essere più dettagliatamente previsto nel piano finanziario 2016 una volta avuta contezza delle dichiarazioni presentate

e delle situazioni rilevate;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Ministeriale del 13/05/2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 16
VOTANTI	n. 14
VOTI FAVOREVOLI	n. 14
VOTI CONTRARI	n. ---
ASTENUTI	n. 2 (Consiglieri Manes e Fazzello)

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, la modifica all'art. 17 del "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04.09.2014, per la componente TARI;
2. Di dare atto pertanto che, con il presente provvedimento, l'art. 17 del Regolamento I.U.C.

per la componente TARI, viene così modificato:

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Dopo il comma 2 viene inserito il seguente comma 2 bis:

2 bis. Non viene altresì considerata ai fini della determinazione della tariffa la persona assente nel caso di lavoratori che dimorano in altre città per motivi di lavoro per un periodo non inferiore all'anno, e di studenti che dimorano in altra città per motivi di studio, per un periodo non inferiore ai sei mesi, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (dimostrando che alloggiano altrove con regolare contratto di locazione e che ivi pagano la TARI, rinnovando la richiesta ogni dodici mesi, pena la decadenza dal beneficio ed il reinserimento d'ufficio nel nucleo familiare utile al calcolo del tributo).

3. Di dare atto che a seguito dell' approvanda modifica al Regolamento I.U.C. per la componente TARI, in sede di prima approvazione, l'eventuale minor gettito viene previsto dal piano finanziario 2015 alla voce "accantonamenti" e potrà essere più dettagliatamente previsto nel piano finanziario 2016 una volta avuta contezza delle dichiarazioni presentate e delle situazioni rilevate;
4. Di dare atto che la presente modifica regolamentare entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2015.
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, avendo l'apposita separata votazione, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 16
VOTANTI	n. 14
VOTI FAVOREVOLI	n. 14
VOTI CONTRARI	n. ---
ASTENUTI	n. 2 (Consiglieri Manes e Fazzello)

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - I.U.C. per la componente TARI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dirigente **Dott. Roberto Comis** del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell'Ufficio **Entrate Tributarie** da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 01 giugno 2015

Il Dirigente di Settore
Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - I.U.C.
per la componente TARI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 01 giugno 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Coluccia Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il Segretario Generale
Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 24/07/2015 all'Albo Pretorio Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.

Mogliano Veneto, lì 24/07/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 24/07/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 24/07/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Castagnoli Carlotta

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CSTCLT65M66F269C
CODICE FISCALE: rhvTO14=
DATA FIRMA: 24/07/2015 07:19:45
IMPRONTA: 54098D47F01E21A3815D68B547F489B303EC89BC

NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 24/07/2015 08:24:20
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14